



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

*Commissione per il controllo dei bilanci
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

2012/0193(COD)

11.2.2014

EMENDAMENTI 24 - 100

Progetto di relazione
Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
(PE524.832v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Proposta di direttiva
(COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 24
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, paragrafo 4,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

Or. en

Motivazione

Successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'armonizzazione del diritto penale sostanziale deve basarsi sull'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE anche per quanto riguarda i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come confermato dal parere della commissione JURI.

Emendamento 25
Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, paragrafo 4,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 26
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, paragrafo 4,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 27
Judith Sargentini

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa

– *visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0192/2012),*

Emendamento

– *visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,*

Or. en

Motivazione

Successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'armonizzazione del diritto penale sostanziale deve basarsi sull'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE anche per quanto riguarda i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come confermato dal parere della commissione JURI.

Emendamento 28
Cornelis de Jong

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0192/2012),

Emendamento

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0192/2012),

Or. en

Emendamento 29
Juan Fernando López Aguilar

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, paragrafo 4,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

Or. es

Emendamento 30
Judith Sargentini

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3

Progetto di risoluzione legislativa

– *visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,*

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'armonizzazione del diritto penale sostanziale deve basarsi sull'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE anche per quanto riguarda i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come confermato dal parere della commissione JURI.

Emendamento 31

Cornelis de Jong, Rina Ronja Kari

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda **non** solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, **ma si estende a qualsiasi misura che incida o minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, in quanto destinata a sostenere o stabilizzare l'economia o le finanze pubbliche degli Stati membri nell'interesse delle politiche dell'Unione.**

Emendamento

(1) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda solo la gestione degli stanziamenti di bilancio.

Or. en

Motivazione

La definizione è talmente ampia che, all'atto pratico, nella legislazione UE rientrerebbero tutte le spese governative anche se prive di incidenza diretta sul bilancio dell'Unione europea.

Emendamento 32

Auke Zijlstra

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione, il diritto

Emendamento

(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione, il diritto

penale dovrebbe *continuare ad integrare* negli Stati membri, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore, la protezione offerta dal diritto amministrativo e dal diritto civile, *evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.*

penale dovrebbe *costituire* negli Stati membri, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore, la protezione offerta dal diritto amministrativo e dal diritto civile.

Or. nl

Emendamento 33

Auke Zijlstra

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate e delle spese del bilancio dell'UE.

Emendamento

soppresso

Or. nl

Emendamento 34

Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate e delle spese del bilancio dell'UE.

Emendamento

*(3) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese, **dell'attivo e del passivo** del bilancio dell'UE, **comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti.***

Or. en

Emendamento 35

Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jacek Protasiewicz, Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La frode in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) riduce il gettito fiscale degli Stati membri e quindi l'applicazione di un'aliquota uniforme alla base imponibile IVA degli Stati membri. Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia²⁶, sussiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell'IVA nell'osservanza del diritto dell'Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde. La direttiva pertanto copre le entrate derivanti dall'IVA negli Stati membri.

soppresso

²⁶ *Causa C-539/09 (GU C 25 del 28 gennaio 2012, pag. 8).*

Or. en

Motivazione

La soppressione del considerando 4 è conseguenza delle modifiche all'articolo 2.

Emendamento 36
Cornelis de Jong, Rina Ronja Kari

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La frode in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) riduce il gettito fiscale degli Stati membri e quindi l'applicazione di un'aliquota uniforme alla base imponibile IVA degli Stati membri. Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia²⁶, sussiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell'IVA nell'osservanza del diritto dell'Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde. La direttiva pertanto copre le entrate derivanti dall'IVA negli Stati membri.

soppresso

²⁶ *Causa C-539/09 (GU C 25 del 28 gennaio 2012, pag. 8).*

Or. en

Motivazione

L'amministrazione dell'IVA è materia di competenza degli Stati membri nel quadro del sistema UE dell'IVA e non deve rientrare dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 37

Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jacek Protasiewicz, Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nel prendere in considerazione l'impatto significativo sugli interessi finanziari dell'Unione risultante dalla diminuzione illegale della risorsa propria basata sull'IVA e nell'applicare le soglie fissate dalla presente direttiva va rispettato il principio di proporzionalità, tenuto conto della natura specifica e della metodologia di calcolo di tale risorsa propria, compreso il trattamento differenziato degli Stati membri.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione del considerando 5 è conseguenza delle modifiche all'articolo 2.

Emendamento 38

Cornelis de Jong, Rina Ronja Kari

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nel prendere in considerazione l'impatto significativo sugli interessi finanziari dell'Unione risultante dalla diminuzione illegale della risorsa propria basata sull'IVA e nell'applicare le soglie fissate dalla presente direttiva va rispettato il principio di proporzionalità, tenuto conto della natura specifica e della metodologia di calcolo di tale risorsa propria, compreso il trattamento differenziato degli Stati membri.

soppresso

Emendamento 39
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o distorcere le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni indebitamente ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non necessariamente costituisce reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé risultare pienamente conforme a tutti i requisiti. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; ***costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.***

Emendamento

(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o distorcere le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni indebitamente ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non necessariamente costituisce reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé risultare pienamente conforme a tutti i requisiti. ***Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione anche quando singoli offerenti forniscono intenzionalmente informazioni false alle autorità contraenti o erogatrici.*** Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti.

Emendamento 40
Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Per quanto riguarda i reati definiti nella presente direttiva, è necessario stabilire l'intenzionalità relativamente a tutti gli elementi costitutivi dei reati stessi. I reati commessi da persone fisiche che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono disciplinati dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 41
Cornelis de Jong, Rina Ronja Kari

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in maniera equivalente mediante misure che siano dissuasive in tutta l'Unione, è necessario che gli Stati membri prevedano altresì alcuni tipi e livelli minimi di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non devono andare oltre quanto è proporzionato ai reati, e pertanto occorre introdurre una soglia pecuniaria al di sotto della quale non si configura reato.

soppresso

Or. en

Emendamento 42
Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in maniera equivalente mediante misure che siano dissuasive in tutta l'Unione, è necessario che gli Stati membri prevedano altresì alcuni tipi e livelli minimi di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non devono andare oltre quanto è proporzionato ai reati, e pertanto occorre introdurre una soglia pecuniaria al di sotto della quale non si configura reato.

Emendamento

(12) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in maniera equivalente mediante misure che siano dissuasive in tutta l'Unione, è necessario che gli Stati membri prevedano altresì alcuni tipi e livelli minimi di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non devono andare oltre quanto è proporzionato ai reati, e pertanto occorre introdurre una soglia pecuniaria al di sotto della quale non si configura reato. ***Il giudice nazionale deve tuttavia in singoli casi poter imporre una sanzione inferiore alla pena minima, nella misura in cui ciò sia giustificato sulla base dei principi generali del diritto europeo o nazionale.***

Or. nl

Emendamento 43
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Al fine di garantire la coerenza del diritto dell'Unione rispetto alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno introdurre alcuni livelli minimi di sanzioni per i reati definiti nella presente direttiva. La presente direttiva stabilisce norme minime. Essa non impedisce agli Stati membri di esercitare il proprio potere discrezionale prevedendo poteri più ampi nella propria legislazione

nazionale.

Or. en

Emendamento 44
Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino, anche mediante lo scambio di informazioni, per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento

(17) Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino, anche mediante lo scambio di informazioni *tra Stati membri, Eurojust e Commissione*, per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 45
Cornelis de Jong, Rina Ronja Kari

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, *mediante la definizione di reati e sanzioni*.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono *direttamente* gli interessi finanziari dell'Unione, *al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione*.

Or. en

Emendamento 46
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni, ***al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente negli Stati membri, rafforzando la credibilità delle istituzioni e dell'azione dell'Unione.***

Or. pt

Emendamento 47
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jacek Protasiewicz, Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva, per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate e le spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù:

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate e le spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù:

Or. en

Emendamento 48
Bart Staes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati.

Emendamento

(b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati
direttamente o indirettamente.

Or. en

Emendamento 49
Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Le entrate derivanti dall'IVA non sono incluse nel campo di applicazione della presente direttiva

Or. en

Emendamento 50
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jacek Protasiewicz, Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica alle entrate derivanti dall'IVA.

Or. en

Motivazione

Includendo l'IVA nell'ambito di applicazione della direttiva si rischia di non rientrare nella base giuridica, dal momento che le imposte indirette sono disciplinate dall'articolo 113 del TFUE. Il limitato potenziale del danno che le frodi IVA possono arrecare al bilancio dell'Unione potrebbe far emergere la questione della proporzionalità. La futura Procura europea potrebbe non essere pronta a gestire la quantità dei casi, mentre alle autorità nazionali sarebbe impedito di svolgere indagini su di essi. L'esclusione dell'IVA consente di evitare questi problemi.

Emendamento 51

Renate Weber

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli interessi finanziari dell'Unione si riferiscono anche all'attivo e al passivo gestito da o per conto dell'Unione e delle sue istituzioni e a tutte le sue operazioni finanziarie, comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti.

Or. en

Emendamento 52

Renate Weber

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a) in materia di spese, l'azione od omissione ***relativa***

(a) in materia di spese, l'azione od omissione, ***in violazione di un obbligo specifico, che costituisce:***

Or. en

Emendamento 53
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) in materia di entrate, l'azione od omissione *relativa*

Emendamento

(b) in materia di entrate, l'azione od omissione, ***in violazione di un obbligo specifico, che costituisce:***

Or. en

Emendamento 54
Bart Staes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il riciclaggio di denaro, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, che riguarda beni procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il riciclaggio di denaro, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, che riguarda beni ***o altre entrate*** procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

³³ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

³³ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Or. en

Emendamento 55
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la *seguinte condotta*, se *intenzionale, configuri reato*:

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la *corruzione passiva e la corruzione attiva nel settore pubblico, se intenzionali, configurino reati*:

Or. en

Emendamento 56
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione (*corruzione passiva*);

Emendamento

a) *ai fini della presente direttiva, per corruzione passiva si intende* l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti, *accetti* o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

Or. en

Emendamento 57
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per ***compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione passiva);***

Emendamento

a) l'azione ***deliberata*** del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per:

Or. en

Emendamento 58
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

a bis) compiere o aver compiuto in passato, in violazione o meno dei suoi doveri di ufficio, un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

Emendamento

Or. en

Emendamento 59
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) omettere o aver omesso in passato o ritardare o aver ritardato, in violazione o meno dei suoi doveri di ufficio, un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione passiva);

Or. en

Emendamento 60
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'azione di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione (*corruzione attiva*).

b) *ai fini della presente direttiva, per corruzione attiva s'intende* l'azione di chiunque prometta, *offra* o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 61
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'azione di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, ***affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione*** (corruzione attiva).

Emendamento

b) l'azione ***deliberata*** di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, ***per compiere, ritardare o omettere gli atti di cui alla lettera a)*** (corruzione attiva).

Or. en

Emendamento 62
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configurino reati la corruzione passiva e la corruzione attiva nel settore privato, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI.

Or. en

Motivazione

Anche le società private, le organizzazioni non governative e le persone fisiche fruiscono di fondi UE. Pertanto, sono coperti dalla presente direttiva anche la corruzione e altri reati commessi nel settore privato ai danni degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 63
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel caso di atti che coinvolgano un funzionario pubblico, si considera soddisfatta la condizione che l'atto o l'omissione leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 64
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) chiunque eserciti funzioni di pubblico servizio per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, svolgendo mansioni legislative, amministrative o giudiziarie;

a) chiunque, **nominato o eletto**, eserciti funzioni di pubblico servizio per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, svolgendo mansioni legislative, amministrative o giudiziarie;

Or. en

Emendamento 65
Bart Staes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. un ex "funzionario pubblico" ancora vincolato all'obbligo di non esercitare attività in determinati settori senza esplicita autorizzazione;

Emendamento 66
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui *al titolo II* siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, *che comprendono* pene *pecuniarie e* detentive come specificato all'articolo 8.

Emendamento

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui *agli articoli 3, 4 e 5* siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, *l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara dell'Unione europea e* pene detentive come specificato all'articolo 8.

Emendamento 67
Bart Staes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i casi di reati minori da cui derivino danni inferiori a **10 000** EUR e vantaggi inferiori a **10 000** EUR, e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

Emendamento

2. Per i casi di reati minori da cui derivino danni inferiori a **5 000** EUR e vantaggi inferiori a **5 000** EUR, e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

Emendamento 68
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi; ***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le pene minime non rispettano la diversità dei sistemi giudiziari e l'esigenza della discrezionalità giudiziale. Inoltre, la loro introduzione in questa sede non sarebbe coerente con la posizione adottata dal Parlamento in merito al progetto di direttiva sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione.

Emendamento 69
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi; ***soppresso***

Or. en

Emendamento 70
Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi; ***soppresso***

Emendamento 71
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;

soppresso

Emendamento 72
Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;

*(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi. **Il giudice nazionale deve tuttavia in singoli casi poter imporre una sanzione inferiore alla pena minima, nella misura in cui ciò sia giustificato sulla base dei principi generali del diritto europeo o nazionale;***

Emendamento 73
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una pena detentiva minima di almeno

soppresso

sei mesi;

Or. en

Motivazione

Le pene minime non rispettano la diversità dei sistemi giudiziari e l'esigenza della discrezionalità giudiziale. Inoltre, la loro introduzione in questa sede non sarebbe coerente con la posizione adottata dal Parlamento in merito al progetto di direttiva sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione.

Emendamento 74

Cornelis de Jong

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;

soppresso

Or. en

Emendamento 75

Anthea McIntyre

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;

soppresso

Or. en

Emendamento 76
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 77
Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;

Emendamento

*(a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi. **Il giudice nazionale deve tuttavia in singoli casi poter imporre una sanzione inferiore alla pena minima, nella misura in cui ciò sia giustificato sulla base dei principi generali del diritto europeo o nazionale;***

Or.

Emendamento 78
Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) La presente disposizione non pregiudica la discrezionalità dei tribunali e dei giudici degli Stati membri nel determinare, caso per caso, la pena più appropriata e proporzionata;

Or. en

Emendamento 79
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente disposizione non pregiudica la discrezionalità dei tribunali e dei giudici degli Stati membri nel determinare, caso per caso, la pena più appropriata e proporzionata;

Or. en

Emendamento 80
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Circostanze aggravanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove sia accertato che la persona fisica o giuridica indagata o imputata per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 è stata in precedenza condannata per altri reati di natura analoga, tale fatto sia considerato una circostanza aggravante ai fini della pena.

Or. en

Emendamento 81
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Tipi di sanzioni *minime* per le persone giuridiche

Emendamento

Tipi di sanzioni per le persone giuridiche

Or. en

Emendamento 82
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 83
Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui al titolo II nei seguenti casi:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui al titolo II, ***a condizione che la territorialità sia il principale fattore determinante***, nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 84
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'autore del reato è un loro cittadino.

soppresso

Or. en

Emendamento 85
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(b bis) l'autore del reato è soggetto allo
statuto dei funzionari dell'Unione
europea o al regime applicabile agli altri
agenti dell'Unione europea, o lo era al
momento della commissione del reato.*

Or. en

Emendamento 86
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono un termine di prescrizione ***di almeno cinque anni dal momento in cui è stato commesso il reato***, entro il quale continua ad essere possibile avviare le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui ***al titolo II e all'articolo 5***.

1. Gli Stati membri prevedono un termine di prescrizione ***sufficientemente ampio*** entro il quale continua ad essere possibile avviare le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui ***agli articoli 3, 4 e 5***.

Emendamento 87
Cornelis de Jong, Rina Ronja Kari

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il termine di prescrizione sia interrotto e ricominci a decorrere da qualunque atto di un'autorità nazionale competente, compreso in particolare l'inizio effettivo dell'indagine o dell'azione penale, almeno fino a dieci anni a partire dal momento in cui il reato è stato commesso.

soppresso

Or. en

Motivazione

La materia può essere utilmente lasciata alla discrezionalità degli Stati membri in conformità del principio di proporzionalità.

Emendamento 88
Cornelis de Jong, Rina Ronja Karigerbrgra

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la pena comminata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui al titolo II e all'articolo 5 possa essere eseguita per un periodo sufficiente non inferiore a dieci anni a partire dalla condanna definitiva.

soppresso

Motivazione

La materia può essere utilmente lasciata alla discrezionalità degli Stati membri in conformità del principio di proporzionalità.

Emendamento 89
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione *tra gli Stati membri e la Commissione europea (Ufficio europeo per la lotta antifrode)*

Emendamento

Cooperazione

Motivazione

Motivazione: ai fini della presente direttiva, la cooperazione non deve essere circoscritta alla cooperazione tra Stati membri e Commissione ma deve comprendere anche la cooperazione tra gli Stati membri medesimi.

Emendamento 90
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano tra loro nella lotta contro i reati di cui *al titolo II*. A tal fine, la Commissione offre l'assistenza tecnica e operativa che le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

Emendamento

1. *Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale*, gli Stati membri e la Commissione (*Ufficio europeo per la lotta antifrode*) cooperano tra loro, *nell'ambito delle rispettive competenze*, nella lotta contro i reati di cui *agli articoli 3, 4 e 5*. A tal fine, la

Commissione offre l'assistenza tecnica e operativa che le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

Or. en

Emendamento 91
Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano tra loro nella lotta contro i reati di cui *al titolo II*. A tal fine, la Commissione *offre* l'assistenza tecnica e operativa che le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

Emendamento

1. **Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale**, gli Stati membri, **Eurojust** e la Commissione cooperano tra loro, **nell'ambito delle rispettive competenze**, nella lotta contro i reati di cui **agli articoli 3, 4 e 5**. A tal fine, la Commissione **e, se del caso, Eurojust offrono** l'assistenza tecnica e operativa che le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

Or. en

Emendamento 92
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare

Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare

un'azione efficace contro i reati di cui al titolo II. La Commissione e le competenti autorità nazionali **tengono conto** in ciascun caso specifico degli obblighi del segreto istruttorio **e della protezione dei dati**. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

un'azione efficace contro i reati di cui al titolo II. La Commissione e le competenti autorità nazionali **agiscono**, in ciascun caso specifico, **in ottemperanza all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alle normative UE applicabili in materia di protezione dei dati personali**, e **tengono conto** degli obblighi del segreto istruttorio. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

Or. en

Emendamento 93
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti degli Stati membri **possono scambiare** informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui **al titolo II**. La Commissione e le competenti autorità nazionali **tengono conto** in ciascun caso specifico degli obblighi del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati membri, **nell'ambito delle rispettive competenze, scambiano** informazioni con la Commissione (**Ufficio europeo per la lotta antifrode**) e con **Eurojust** per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui **agli articoli 3, 4 e 5**. La Commissione, **Eurojust** e le competenti autorità nazionali **tengono conto** in ciascun caso specifico degli obblighi del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione **e a Eurojust**, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

Or. en

Emendamento 94
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui al titolo II. La Commissione e le competenti autorità nazionali tengono conto in ciascun caso specifico degli obblighi del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati membri, **conformemente alle proprie competenze e disposizioni legislative**, possono scambiare informazioni con la Commissione, **Europol ed Eurojust** per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui al titolo II. La Commissione, **Europol, Eurojust** e le competenti autorità nazionali tengono conto in ciascun caso specifico degli obblighi del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, **a Europol o a Eurojust**, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

Or. en

Emendamento 95
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **adottano e pubblicano, entro il [...]**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri **mettono in vigore** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro [due anni dalla data di adozione]**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 96
Bart Staes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito all'attuazione e all'efficacia della presente normativa riportando anche il numero di casi aperti e chiusi per Stato membro e le pene comminate.

Or. en

Emendamento 97
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione dettagliata alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento in merito ai reati di cui alla presente direttiva che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 98
Bart Staes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente normativa la Commissione riesamina la direttiva e propone un testo di modifica sulla base di una valutazione completa e dell'esperienza acquisita.

Or. en

Emendamento 99
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Statistiche

Al fine di verificare l'efficacia dei propri regimi a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono:

a) il numero dei procedimenti penali avviati;

b) il numero dei procedimenti penali archiviati, dei proscioglimenti e delle azioni penali esercitate con successo;

c) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali;

d) gli importi non recuperati a seguito di procedimenti penali;

e) il numero delle richieste di assistenza pervenute da un altro Stato membro;

f) il numero delle richieste di assistenza pervenute da un altro Stato membro che sono state respinte.

Or. en

Motivazione

Per valutare l'efficienza e l'efficacia della direttiva occorre raccogliere informazioni statistiche pertinenti, in particolare in merito al successo e all'esito dei procedimenti penali e alla cooperazione tra gli Stati membri. Pertanto si rende necessario aggiungere nella proposta di direttiva un articolo sulle statistiche.

Emendamento 100
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 ter

Relazioni

Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva, sempre che gli Stati membri mettano a disposizione le informazioni appropriate. La relazione deve essere corredata, se del caso, di adeguate proposte.

Or. en